



ROMA CAPITALE

Segretariato - Direzione Generale
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina

Servizio Assemblea Capitolina

Controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri dei Municipi in ordine alla:

Proposta n. 61/2014 (prot. n. 8336/2014). Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 riguardante il regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni. (Dec. G.C. n. 36 del 30 aprile 2014)

(omissis)

Che la proposta, in data 12 maggio 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I, VII, XII, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

ART. 4 - comma 1, dopo lettera s) della nuova lettera t) cassare pellicolazione su suolo pubblico;

ART. 4 - comma 2, lettera e) "la pubblicità esposta su appositi impianti mobili o su autoveicoli a tale scopo appositamente destinati, attrezzati o comunque modificati, anche se in possesso di omologazione, anche se privi di sporgenze, nell'ambito delle ZTL." Sostituire "delle ZTL" con "dell'area all'interno delle mura aureliane"

ART. 4 - comma 2 , dopo la lettera h) inserire la nuova lettera: i) l'esposizione di locandine, cartelli e di mezzi pubblicitari, apposti sulle facciate, comprese le porte e finestre, all'esterno degli esercizi commerciali o artigianali per la pubblicità di prodotti, dei prezzi o dell'attività svolta dalle stesse.

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente articolo:

ARTICOLO 5 BIS

Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile

1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq ..
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.»

ART. 7 - aggiungere un comma 2 quinquies:

«Comma 2 quinquies - A seguito della approvazione dei Piani di localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per

gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.

Come condizione in eludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente "diritto acquisito" e l'obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.

Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati CI pubblicità temporanea.»

ART. 7 - aggiungere un comma 2 sexies:

«Comma 2 sexies - A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni.

Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.»

ART. 7 - aggiungere un comma 2 septies:

«Comma 2 septies - Fra le condizioni ineludibili di ogni bande di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c'è l'obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.

Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell'arco del decennio della gestione i: lei affidata.

La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all'immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l'esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.»

ART. 18 - sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari è anche vietata nella zona definita Città Storica ad eccezione di quelli di proprietà comunale per pubbliche affissioni recanti comunicazione istituzionale,

e) insegne, targhe, tende e simili;

f) scritte su vetrine;

i) mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;

n) locandine, manifestini e simili;"

ART. 19 - aggiungere i due seguenti commi:

«1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) del 1° comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare

anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D.Lgs. n. 285/1991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.

1 ter. Nella individuazione di cui al comma precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.»

ART. 20 - fare le modifiche nel senso di quanto suddetto per l'art. 18;

ART. 31 - dopo il comma 5, aggiungere un comma 5 bis dal seguente testo:

«5 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d'ufficio dei medesimi impianti».

ART. 32 - aggiungere un comma 2 dal seguente testo:

«2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui ai precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell'apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio».

ART. 34 – eliminare il comma 5 ed il comma 5 bis;

Municipio VII:

all'art. 12 bis aggiungere dopo "alla violenza" le parole "al razzismo e comunque lesivi dell'etica";

Municipio XII:

- ART. 4 "Mezzi pubblicitari ammessi e vietati - Norme tecniche per l'installazione", escludere dalla "pellicolazione del suolo pubblico" comma 1 lettera t, le aree verdi, i parchi gioco per i bambini, quelle in prossimità delle scuole e limitrofe a ville storiche, parchi, palazzi, manufatti di interesse storico-archeologico nonché zone, strade e piazze con valore artistico e paesaggistico-ambientale; per l'installazione di tali impianti, acquisire in via preventiva il parere della Polizia Locale Roma Capitale relativamente al rispetto del Codice della Strada;
- ART. 8 "Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà comunale" attribuire la gestione del rilascio di tali autorizzazioni ai Municipi territorialmente competenti.

Municipio XIII:

all'art. 12 bis, che recita "è vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che inciti al sessismo e alla violenza", si ritiene opportuno indicare l'ufficio preposto alla valutazione del messaggio pubblicitario;

Municipio XIV:

all'art. 4, comma 2, lettera h) aggiungere la seguente frase "se in contrasto con le norme sulla circolazione dei veicoli previste dal Codice della Strada";

Municipio XV:

ART. 4 - Mezzi pubblicitari ammessi e vietati - Norme tecniche per l'installazione

aggiungere dopo la lettera l) del 1° comma la lettera l bis) dal seguente testo: «l bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa;».

ART. 5 – aggiungere l'art. 5 Bis dal seguente testo:

“ARTICOLO 5 BIS

Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile

1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq ..
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.”

ART. 7 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali - Cause di decadenza

aggiungere dopo il comma 2 bis i seguenti due commi:

«2 ter. Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l'Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:

- servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
- elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
- impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.

2. quater. È consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d'impresе. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell'art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall'art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006.»

aggiungere un comma 2 quinquies:

«Comma 2 quinquies - A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente "diritto acquisito" e l'obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata paria dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.»

aggiungere un comma sexies:

«Comma 2 sexies - A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni.

Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.»

aggiungere anche un comma septies:

«Comma 2 septies - Fra le condizioni in eludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c'è l'obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.

Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell'arco del decennio della gestione a lei affidata.

La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all'immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l'esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.»

ART. 19 - Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari

Aggiungere dopo il 1° comma i due seguenti commi:

«1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) dello comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.

1 ter. Nella individuazione di cui precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.»

ART. 31 - Sanzioni

Aggiungere, dopo il comma 5, un comma 5 bis dal seguente testo:

«5 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d'ufficio dei medesimi impianti».

ART: 32 – Misure di contrasto all'abusivismo

Aggiungere un comma 2 dal seguente testo.

«2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui al precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell'apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio».

ART: 34 – Norme transitorie: eliminare il comma 5 e il comma 5 bis.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 25 giugno 2014, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

ART. 4 comma 1 lett. t):

la richiesta non viene accolta in quanto il preventivo parere obbligatorio per le aree vincolate garantisce la loro tutela di fronte a qualsiasi forma di pubblicità;

ART. 4 comma 2 lett. e): la richiesta **viene accolta**;

ART. 4 comma 2 lett. i): la richiesta **viene accolta**;

ART. 5 bis: la richiesta **viene accolta**;

ART. 7

Le richieste non vengono accolte in quanto la gara pubblica in lotti è prescrizione già prevista nel Regolamento di Pubblicità. Per quanto riguarda la durata degli impianti già installati sul territorio è previsto specifico emendamento. Per quanto riguarda la quantità di impianti da installare a cura del vincitore della gara è ovviamente compreso nel limite massimo del Piano di Localizzazione. La durata degli impianti dell'aggiudicatario è prevista espressamente dal Regolamento di Pubblicità. Analoghe considerazioni valgono per gli impianti SPQR.

Il contenuto delle prescrizioni da imporre all'aggiudicatario sono materia del bando di gara.

La partecipazione in raggruppamento d'impresa è specificatamente disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici. L'esclusione delle procedure di gara è illegittima ogni qual volta bisogna attribuire un vantaggio economico al privato, come nel caso di specie lo sfruttamento pubblicitario.

ART. 18

La richiesta non viene accolta in quanto la collocazione di complementi e complementi di arredo urbano può essere utile a fornire servizi ai cittadini. La tutela di particolari zone della città è assicurata dall'approvazione di specifici progetti. A tal fine esiste specifico emendamento al Regolamento di Pubblicità.

ART. 19

La richiesta non viene accolta in quanto la previsione dell'inserimento della pubblicità temporanea all'interno dei piani di localizzazione rischia di cristallizzare ubicazioni che poi si possono rivelare non idonee a soddisfare le esigenze di comunicazione relative a questo tipo di pubblicità che, pertanto, richiede una più opportuna valutazione caso per caso. Per quanto riguarda il messaggio variabile questo costituisce solo una modalità tecnica della forma di pubblicità senza avere alcun rilievo sulla ubicazione dell'impianto.

ART. 20 - Non suscettibile di valutazione mancando una espressa proposta di modifica.

ART. 31 -

La richiesta non viene accolta in quanto illegittima perché in contrasto con il principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

ART. 32 - la richiesta non viene accolta per gli stessi motivi di cui all'art. 31.

ART. 34 – la richiesta **viene accolta**.

Municipio VII: la richiesta **viene accolta**.

Municipio XII:

ART. 4 – la richiesta **viene accolta**.

ART: 8

La richiesta non viene accolta in quanto si ritiene che l'impianto dell'attuale Regolamento della Pubblicità prevede la competenza municipale solo per la pubblicità di carattere temporaneo mentre quella a carattere permanente è gestita a livello centrale allo scopo di assicurarne l'uniformità sul territorio.

Municipio XIII:

ART. 12

la richiesta non viene accolta in quanto la competenza spetta al Garante della Pubblicità.

Municipio XIV:

ART: 4, comma 2, lett. h)

La richiesta non viene accolta in quanto ultronea perché se l'esposizione pubblicitaria fosse in contrasto con il Codice della Strada ovviamente non sarebbe autorizzabile.

Municipio XV:

ART. 4, comma 1, lettera 1 bis – la richiesta **viene accolta**.

ART. 5 BIS – la richiesta **viene accolta**.

ART. 7

Le richieste non vengono accolte in quanto in quanto la gara pubblica in lotti è prescrizione già prevista nel Regolamento di Pubblicità. Per quanto riguarda la durata degli impianti già installati sul territorio è previsto specifico emendamento. Per quanto riguarda la quantità di impianti da installare a cura del vincitore della gara è ovviamente compreso nel limite massimo del Piano di Localizzazione. La durata degli impianti dell'aggiudicatario è prevista espressamente dal Regolamento di Pubblicità. Analoghe considerazioni valgono per gli impianti SPQR. Il contenuto delle prescrizioni da imporre all'aggiudicatario sono materia del bando di gara. La partecipazione in raggruppamento d'impresе è specificatamente disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici. L'esclusione delle procedure di gara è illegittima ogni qual volta bisogna attribuire un vantaggio economico al privato, come nel caso di specie lo sfruttamento pubblicitario.

ART. 19

La richiesta non viene accolta in quanto la previsione dell'inserimento della pubblicità temporanea all'interno dei piani di localizzazione rischia di cristallizzare ubicazioni che poi si possono rivelare non idonee a soddisfare le esigenze di comunicazione relative a questo tipo di pubblicità che, pertanto, richiede una più opportuna valutazione caso per caso.

Per quanto riguarda il messaggio variabile questo costituisce solo una modalità tecnica della forma di pubblicità senza avere alcun rilievo sulla ubicazione dell'impianto la richiesta **viene accolta**.

ART. 31

La richiesta non viene accolta in quanto illegittima perché in contrasto con il principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

ART: 32

La richiesta non viene accolta per gli stessi motivi di cui all'art. 31.

ART. 34 – la richiesta **viene accolta**.